

**Vendita a corpo di legname da schianto rinveniente dalla Pineta ionica in agro di Policoro (MT)
per effetto di eventi meteorici avversi del 12/11/2019**

Capitolato speciale

INDICE

1) Introduzione al capitolato.....	
2) Capitolato speciale	
Art 1) Generalità	
Art 2) Vendita	
Art 3) Contrassegnatura	
Art 4) Esecuzione dell'utilizzazione	
Art 5) Norme amministrative	
Art 6) Ammissione alla gara	
Art 7) Aggiudicazione della gara – adempimenti (cauzione)	
Art 8) Contratto	
Art 9) Restituzione della cauzione	
Art 10) Pagamento del legname	
Art 11) Consegna	
Art 12) Assicurazioni ed adempimenti vari	
Art 13) Disciplina generale dell'utilizzazione	
Art 14) Norme particolari	
Art 15) Termini, sospensioni, proroghe e penali	
Art 16) Stima danni	
Art 17) Penali	
Art 18) Ultimazione dei lavori, verifica finale e riconsegna del bosco	
Art 19) Risoluzione delle controversie	

1) Introduzione al capitolato

Il presente capitolato speciale riguarda esclusivamente la vendita a corpo di legname da schianto rinveniente dalla Pineta ionica in agro di Policoro (MT) per effetto di eventi meteorici avversi del 12/11/2019.

L'ALSIA è ente strumentale della Regione Basilicata e, come tale, fra l'altro, esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive che vengono impartite dalla Giunta regionale fra le quali si ritiene doveroso considerare anche la citata DGR 678 nella parte in cui prevede che *<< I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati da imprese boschi ve iscritte all'Albo della Camera di Commercio per l'Industria, l'Agricoltura e l'Artigianato ed in possesso di "certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici" rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, previa istruttoria dell'istanza presentata dalla ditta boschiva interessata, ai fini della verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici, finanziari e morali.>>.*

2) Capitolato speciale

Art 1) Generalità

1. Le norme regionali e il presente capitolato sono parte integrante del progetto; dovranno pertanto essere richiamati nei vari atti e documenti riguardanti l'appalto.

Art 2) Vendita

1. La vendita verrà fatta a corpo (senza misurazione). Il valore del lotto, a base asta, è stato stimato nel progetto a firma del dott. De Capua Enrico, in forza dell'accordo di collaborazione tra Ente Provincia e ALSIA. La stima è stata redatta in stretto riferimento alla quantificazione già elaborata dagli uffici regionali.
2. Per tutto il materiale posto in vendita, l'ente venditore non garantisce né il numero delle piante né le dimensioni, né lo stato fisico e la qualità commerciale degli assortimenti. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno, l'ente venditore nel citato progetto rende noti i termini presunti della massa ricavabile.

Art 3) Contrassegnatura

1. La contrassegnatura degli alberi da abbattere e l'individuazione degli alberi già abbattuti dall'evento calamitoso e strettamente ricadenti nelle aree di intervento individuate in cartografia, potrà essere eseguita dal competente ufficio regionale alla presenza del "Direttore esecuzione contratto", dopo l'individuazione della ditta aggiudicatrice e prima dell'inizio dei lavori.

Art 4) Esecuzione dell'utilizzazione

1. La vendita del lotto è fatta a tutto rischio o pericolo dell'acquirente, il quale eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti dal presente capitolato, a sue spese, senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa ovvero per variazione dei quantitativi previsti dal capitolato particolare.

Art 5) Norme amministrative

1. Il sistema di vendita dei lotti boschivi è regolato dalle norme vigenti, ed in particolare dai principi della contabilità generale dello Stato contenuti nel r.d. 2440/ 1923 e nel r.d. 827/1924.
2. La scelta dell'impresa, verrà effettuata tramite asta pubblica di cui all'art. 73 lettera c) del r.d. 827/1924, per mezzo di offerte segrete al rialzo da confrontarsi col prezzo base, nei modi e tempi indicati nell'Avviso d'Asta.
3. Prima di iniziare la gara, l'ente venditore, a richiesta, fornirà tutti i chiarimenti necessari affinché non possano sorgere contestazioni in merito al materiale legnoso posto in vendita, alle località ove esso si trova ed alle condizioni dell'aggiudicazione. In particolare, il progetto evidenzierà la presenza di viabilità ordinaria e di viabilità agro-silvo-pastorale e le relative classi di transitabilità, la presenza di piazzali utilizzabili per il deposito temporaneo di materiale legnoso e la presenza di eventuali vincoli di

qualsiasi natura che possano incidere sulle operazioni di taglio e di trasporto del materiale legnoso (e conseguentemente sui costi sostenuti da parte dell'impresa boschiva), in particolare le eventuali cattive condizioni di manutenzione in cui potrebbe versare la viabilità di accesso al bosco.

4. Nell'offerta dovrà essere dichiarata la presa visione dello stato dei luoghi e del progetto contenente la stima della massa legnosa posta in vendita.
5. Nell'avviso d'asta verrà indicato:
 - a) il termine entro il quale l'impresa aggiudicataria deve versare in contanti o assegno circolare il deposito cauzionale;
 - b) le conseguenze inerenti le inadempienze dell'impresa aggiudicataria, in caso di mancato versamento del deposito cauzionale e/o per mancata/inesatta consegna di documenti/dichiarazioni essenziali previsti dall'art. 6 o nei casi di mancato inizio delle operazioni di taglio.

Art 6) Ammissione alla gara

1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno produrre, allegati all'offerta, la documentazione richiesta, costituita essenzialmente da autodichiarazioni sul possesso di requisiti di ordine morale (art. 80 d.lgs. 50/2016), autocertificazioni sul possesso di requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale (iscrizione Camera Commercio e Albo Regionale imprese boschive, etc.), nonché da attestazione su presa visione stato dei luoghi ed elaborati di progetto e documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria.

Art 7) Aggiudicazione della gara – adempimenti (cauzione)

1. In esito all'esperimento della gara, verrà redatto un verbale contenente la proposta di aggiudicazione in favore del miglior offerente.
2. Il concorrente proposto in aggiudicazione deve presentare, entro i termini prefissati nella apposita comunicazione che verrà inviata a mezzo PEC, la cauzione definitiva nella misura prefissata, da costituirsi, con le necessarie integrazioni, all'atto del contratto.
3. Dalla data di redazione della proposta di aggiudicazione, l'acquirente resta vincolato al pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'ente.
4. L'ente non è vincolato fino a quanto l'aggiudicazione non sarà divenuta efficace ed esecutiva.
5. La proposta di aggiudicazione verrà formalizzata in aggiudicazione con apposito provvedimento dell'Ente.
6. Il contratto va stipulato entro i termini previsti dalla documentazione di gara.

Art 8) Contratto

1. Il contratto dovrà fare esplicito richiamo al presente capitolato d'onori.
2. La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario, costituita in fase di partecipazione alla gara, è convertita e riversata nel deposito cauzionale definitivo, che deve essere di importo totale pari al 100% del valore di aggiudicazione del lotto, a copertura di eventuali inadempimenti contrattuali.
3. In caso di mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo nei termini previsti, l'ente potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone apposita comunicazione a mezzo PEC, incamerando la cauzione provvisoria e provvedendo ad aggiudicare la gara all'impresa posizionata seconda in graduatoria di gara o, in mancanza, provvedendo ad esperire una nuova gara.

Art 9) Restituzione deposito cauzionale

1. Quanto resta del deposito cauzionale definitivo verrà restituito entro 30 giorni dalla data di redazione del verbale di stima danni di fine lavori e dopo che, da parte dell'acquirente, sarà stata soddisfatta ogni pendenza amministrativa con l'ente.
2. Con il ritiro della cauzione, l'acquirente rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti dell'ente.

Art 10) Pagamento del legname

1. L'acquirente dovrà pagare il legname alla tesoreria dell'ente al prezzo di aggiudicazione, secondo quanto disposto dalle norme contrattuali.
2. Qualora l'acquirente non ottemperi a quanto descritto, si procederà secondo quanto stabilito nel contratto.

Art 11) Consegna

1. Entro i termini stabiliti dal contratto, il "direttore esecuzione contratto" provvederà, con l'assistenza della guardia boschiva eventualmente presente, alla consegna del lotto, stilando apposito verbale.
2. La consegna potrà essere effettuata in bosco o in via fiduciaria su richiesta dell'acquirente.
3. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio, con invito a mezzo PEC inoltrato all'acquirente 2 giorni prima della data concordata per la consegna; se la ditta acquirente non è presente alla consegna del bosco, la stessa sarà dichiarata decaduta dal contratto e l'ente potrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, assegnando il lotto all'impresa seconda in graduatoria di gara oppure, in mancanza, disponendo l'indizione di una nuova gara.
4. L'acquirente è responsabile, a decorrere dal giorno della consegna fino a quello della verifica finale, di tutti i danni che si verificheranno in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco.
5. Avvenuta la consegna, l'acquirente potrà iniziare il taglio, preavvisando nel modo indicato dal capitolato speciale l'ente venditore.

Art 12) Assicurazioni ed adempimenti vari

1. L'acquirente è tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato durante l'utilizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al rilascio, con esito positivo, del "DURC on Line", comprovante gli avvenuti adempimenti previdenziali e assistenziali.
2. L'acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto. La eventuale esecuzione da parte di terzi di eventuali lavori specialistici non costituenti subappalto dovrà essere preventivamente comunicata all'ente venditore.
3. Durante le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale dovrà essere munito degli idonei dispositivi di protezione individuale (casco, tuta antistrappo, guanti, calzature antiscivolo, etc.).
4. L'Ente venditore, per il tramite del "direttore esecuzione contratto", in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro:
 - prende atto dell'idoneità tecnico-professionale garantita dall'iscrizione all'albo regionale della Basilicata delle imprese boschive;
 - fornisce all'impresa le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso;

- coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e promuove il coordinamento sulla sicurezza, dando comunque atto che tali obblighi non si estendono ai rischi specifici dell'attività dell'impresa;
- verifica che l'impresa delimiti in sicurezza l'area di cantiere secondo la normativa vigente (delimitazione dell'intera zona interessata al taglio con un nastro bianco/rosso, del tipo in uso nei cantieri, apposizione di cartelli che evidenzino l'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso, all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato percorribile con mezzi a motore, eccetera).

Art 13) Disciplina generale dell'utilizzazione

1. Il concentramento e l'esbosco dei prodotti legnosi dovrà avvenire in prevalenza lungo le piste, i varchi e gli avvallamenti già esistenti con tutti i mezzi ritenuti idonei dalle moderne tecniche di utilizzazione. Sono consentiti, senza autorizzazione, transiti di trattori nel bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra.
2. Nell'impiego dei diversi sistemi di concentramento ed esbosco dovranno essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo ed al soprassuolo.
3. L'acquirente è obbligato a tenere sgomberi i passaggi e i sentieri nella tagliata in modo che vi si possa sempre e ovunque transitare liberamente. In caso di inadempimento, si procederà d'ufficio, a spese dell'acquirente.
4. Nell'abbattere gli alberi si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi per non danneggiare le piante circostanti ed il novellame.
5. Resta convenuto che l'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori, fatta salva l'applicazione delle relative penali.
6. L'impresa ha la possibilità di utilizzare le strade agro-silvo-pastorali, liberamente e gratuitamente per l'accesso, l'esbosco e il trasporto, limitatamente al periodo dello svolgimento delle operazioni forestali.

Art 14) Norme particolari

1. L'ente venditore, tramite il "direttore esecuzione contratto" da esso nominato, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. Tanto l'acquirente che i suoi operai debbono pertanto attenersi alle disposizioni impartite sia relativamente alle modalità di taglio che di quelle di allestimento ed esbosco.
2. L'ente forestale competente per territorio potrà sospendere con comunicazione scritta il taglio o le altre fasi dell'utilizzazione, nel caso l'acquirente persista ad utilizzare il bosco, malgrado gli avvertimenti del "direttore esecuzione contratto", senza rispettare le norme contrattuali e le vigenti disposizioni legislative in materia forestale.
3. I lavori potranno essere ripresi una volta che la ditta abbia pagato i danni all'ente venditore e rimosso le cause che li avevano determinati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni normalmente previste per eventuali violazioni commesse.
4. Eventuali eventi di natura eccezionale nel corso della durata del contratto che comportino un danno economico alle operazioni in corso nel lotto boschivo od al legname in esso giacente dovranno essere notificati, entro 5 giorni dall'evento, all'ente venditore ed all'ente forestale competente per territorio per la valutazione del danno, al fine di poter costituire oggetto di riconoscimento economico mediante revisione contrattuale.

Art 15) Termini, sospensioni, proroghe e penali

1. L'utilizzazione, il concentramento e l'esbosco dovranno essere completati entro il periodo stabilito dal contratto, a partire dalla data di consegna del lotto.
2. Le operazioni dovranno comunque svolgersi nei periodi consentiti dalle norme regionali in vigore.
3. Eventuali inclemenze stagionali di natura eccezionale possono determinare, previo verbale redatto dal "direttore esecuzione contratto" su richiesta dell'acquirente, la sospensione dei lavori. Il materiale legnoso non esboscato nei termini di cui sopra resterà di proprietà dell'ente venditore, fino alla ripresa dei lavori, senza che esso debba pagare all'acquirente indennità o compensi di sorta. L'acquirente resterà comunque obbligato a pagarne per intero il prezzo di aggiudicazione.
4. L'acquirente, nel rispetto della stagione silvana fissata dalla normativa, può richiedere una proroga all'amministrazione alienante, per il tramite del "direttore esecuzione contratto" che esprimerà un proprio parere; la richiesta di proroga deve pervenire all'ente venditore almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, salvo che nei casi di forza maggiore o di assegni suppletivi stabiliti entro 30 giorni dal termine previsto per i lavori.
5. Qualora detta proroga non sia motivata da eventi di forza maggiore o da assegni suppletivi, verrà calcolato un indennizzo per ritardo a favore dell'ente venditore, applicando al materiale legnoso non ancora pagato il tasso di interesse legale.
6. Nel caso l'acquirente non rispetti il periodo contrattuale o quello stabilito da eventuali proroghe, si applicherà, oltre all'eventuale indennizzo sopra richiamato, anche una penale per ogni giorno di ritardo sui termini dell'utilizzazione, oltre all'eventuale sanzione amministrativa prevista dalla norma regionale in caso di mancato rispetto della stagione silvana.
7. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, in assenza di concessione di proroga, il contratto di vendita decade.

Art 16) Stima danni

1. Durante l'utilizzazione, nonché alla fine dei lavori, il "direttore esecuzione contratto" procederà, alla presenza dell'acquirente, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, alla viabilità agro-silvo-pastorale o ad altri manufatti, previa evidenziazione del rilevamento stesso (quando tecnicamente possibile) per mezzo di segni a vernice.
2. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale, da sottoscrivere da parte dei presenti; tale verbale sarà sottoposto al giudizio del funzionario incaricato della verifica finale di cui all'art. 18, che disporrà la eventuale liquidazione dei danni in via definitiva.
3. Il verbale è obbligatorio anche in assenza di danni: in questo caso, il "direttore esecuzione contratto" certificherà l'assenza di danni al suolo e al soprassuolo.

Art 17) Penali

1. Oltre a quanto precedentemente riportato, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento delle seguenti penali:
 - a) inizio dei lavori di utilizzazione prima della consegna: 20% del valore dei prodotti legnosi abbattuti;
 - b) piante recise troppo alte: euro 43,00 per ogni pianta o ceppaia, oltre al valore del materiale non utilizzato;
 - c) asportazione del contrassegno alla base della pianta: euro 43,00 per ogni pianta o ceppaia.

Art 18) Ultimazione dei lavori, verifica finale e riconsegna del bosco

1. A lavori ultimati l'acquirente provvederà ad informare per iscritto l'ente venditore e l'ente forestale competente per territorio, inoltrando inoltre domanda di verifica finale corredata da tutta la

documentazione tecnico amministrativa prodotta.

2. Il "direttore esecuzione contratto", procederà a redigere il verbale di ultimazione dei lavori.
3. Prima dell'esecuzione della verifica finale (collaudo) l'acquirente è obbligato a riparare e ripristinare tutto quanto eventualmente danneggiato durante i lavori; nel caso di mancata esecuzione le spese di ripristino verranno addebitate all'acquirente in sede di verifica finale.
4. Il sopralluogo di verifica finale dovrà essere eseguito a cura degli interessati (acquirente, "direttore esecuzione contratto" e ente forestale) entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui la comma 1.
5. Con la redazione del verbale di verifica finale, che verrà sottoscritto dalle medesime figure di cui al comma 4., il bosco si intende riconsegnato all'ente proprietario.
6. Il funzionario incaricato della redazione del verbale di verifica finale (ovvero il "direttore esecuzione contratto") procederà al collaudo tecnico amministrativo della tagliata, disponendo la liquidazione dei danni in base ai rilievi effettuati in sede di verbale di stima danni.
7. Le penalità e gli indennizzi dei danni accertati verranno trattenuti sul deposito cauzionale costituito dalla ditta.
8. Solo ad avvenuto versamento dei precitati danni e indennizzi, l'ente venditore provvederà allo svincolo delle somme residuali della cauzione, alla ditta aggiudicataria.

Art 19) Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia di natura tecnico-economica concernente l'applicazione delle norme del presente capitolato e tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205, 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di MATERA, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

....., lì

L'Ente venditore

L'impresa acquirente
